

Comune di Gavorrano

STATUTO

Approvato con Deliberazioni di C.C. n. 141 del 28/09/1991 n. 23 del 31/01/1992 e ss.mm.ii.
Ultima modifica con Del. C.C. n. 28 del 04/06/2026

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 2
Art. 1 Origine del Comune 2
Art. 2 Sede, territorio, stemma e gonfalone 2
Art. 3 Il Comune e le istituzioni locali 2
Art. 4 Autonomia del Comune 3
Art. 5 Fini del Comune 3
Art. 6 Funzioni del Comune 4
Art. 7 Funzioni del Comune per i servizi di competenza statale 5
Art. 8 Partecipazione, decentramento e cooperazione 5
Art. 9 Servizi pubblici 5
TITOLO II - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE 5
Art. 10 Partecipazione 5
Art. 11 Valorizzazione delle libere forme associative 5
Art. 12 Organismi di partecipazione 6
Art. 13 L'iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte 6
Art. 14 Referendum consultivo 6
Art. 15 Informazione e diritti dei cittadini. Trasparenza 7
Art. 16 Tutela delle situazioni giuridiche soggettive 7
TITOLO III - FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE INTERSOGGETIVA 7
Art. 17 Principi Generali 7
Art. 18 Il Consorzio 7
Art. 19 Accordi di programma 8
Art. 20 Unione di Comuni 8
Art. 21 Convenzioni 8
Art. 22 I principi di collaborazione 8
TITOLO IV - GLI ORGANI 8
Art. 23 Gli organi del Comune 8
Art. 24 Il Consiglio Comunale. Poteri e funzioni. Presidenza del Consiglio 8
Art. 25 Consiglio Comunale. Competenze 9
Art. 26 Il Consigliere Comunale 9
Art. 27 Consigliere Anziano 10
Art. 28 Gruppi consiliari 10
Art. 29 Commissioni consiliari 10
Art. 30 I Consiglieri delegati 10
Art. 31 Giunta Comunale 11
Art. 32 Composizione della Giunta 11
Art. 33 Organizzazione della Giunta 11
Art. 34 Attribuzioni della Giunta 11
Art. 35 Il Sindaco. Funzioni 12
Art. 36 Il Sindaco. Competenze 12
Art. 37 Regolamento del Consiglio Comunale. Astensioni 13
TITOLO V - GLI ORGANI BUROCRATICI 13
Art. 38 Principi e criteri direttivi 13
Art. 39 Organizzazione degli uffici e del personale 13
Art. 40 Il Segretario Comunale 14
Art. 41 I pareri 14
Art. 42 Incarichi ex art. 110 D.Lgs.. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 14
TITOLO VI - FINANZA E CONTROLLI 14
Art. 43 Autonomia finanziaria 14
Art. 44 Demanio, patrimonio ed attività contrattuale 15
Art. 45 Contabilità e bilancio 15
Art. 46 Servizio di tesoreria 15
Art. 47 Controlli 15
Art. 48 Il Revisore dei Conti 15
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI 15
Art. 49 Approvazione dello Statuto 15

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Origine del Comune

Il territorio di Gavorrano risulta essere frequentato almeno dall'Età del Bronzo, come mostrano gli studi ed i reperti rinvenuti nella Grotta dell'Artofago a Ravi e nel riparo Cavanna a Castel di Pietra. Durante il periodo Etrusco Gavorrano rientra nel distretto minerario controllato dall'antica città di Vetulonia come testimoniano i resti di varie necropoli monumentali rinvenuti in aree pianeggianti ai piedi di Monte Calvo e risalenti al VII secolo a.C. (Poggio Pelliccia, San Germano, Santa Teresa. In Età Medievale Gavorrano è citato per la prima volta in un documento del 1164, quando Federico I concesse al conte Alberto degli Alberti di Mangona di impossessarsi nuovamente del feudo. Il figlio di Alberto IV, Rainaldo Alberti di Mangona, governò Gavorrano fino alla morte, quando subentrarono i conti Pannocchieschi d'Elci, a metà del XIII secolo, che sottomisero il borgo prima al Comune di Volterra e successivamente a quello di Massa Marittima (1320). Durante le lotte tra Massa Marittima e Siena, il borgo di Gavorrano finì per essere conquistato dalla città di Siena, anche se per un certo periodo, a partire dal 1379, rimase sotto il controllo della famiglia dei Malavolti. Nel 1465 Gavorrano fu ceduto definitivamente alla Repubblica di Siena e seguì inesorabilmente le sorti dello stato senese, prima di essere annesso al Granducato di Toscana alla metà del XVI secolo. Nel corso dell'Ottocento si distinse per le attività minerarie dapprima con la miniera di lignite di Casteani "Tatti Casteani" nel 1851 e successivamente, dopo l'Unità d'Italia, quando, nel 1898, fu scoperto da Francesco Alberti un importante giacimento di pirite nei pressi del paese. Gavorrano divenne centro minerario di assoluta importanza, possedendo una delle miniere di pirite più importanti d'Europa, e conobbe un forte incremento demografico negli anni dell'attività estrattiva, oltre che uno sviluppo urbano non indifferente con la nascita di nuove moderne frazioni. Nel 1960 la frazione di Scarlino e la sua area costiera (Puntone, Portiglioni) si staccarono da Gavorrano per dar vita ad un Comune autonomo.

Art. 2 Sede, territorio, stemma e gonfalone

1. Il Comune di ha sede legale nel capoluogo presso il Palazzo Municipale, sito in piazza Buozzi n. 16
2. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.
3. Il territorio del Comune ha una estensione di kmq ed è così delimitato:
    - confina a nord con il Comune di Massa Marittima;
    - confina ad est con il Comune di Roccastrada
    - confina a sud con i Comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia;
    - confina ad ovest con il Comune di Scarlino.
4. Il gonfalone, concesso con D.P.R. del 5 dicembre 1978, è un drappo troncato di verde e di giallo.

Art. 3 Il Comune e le istituzioni locali

1. Il Comune è un Ente Locale autonomo, esprime e rappresenta la Comunità locale, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della Comunità; promuove un modello di sviluppo compatibile con l'ambiente e le risorse.
2. Il Comune costituisce una ripartizione territoriale della Repubblica ed è sede di decentramento delle funzioni, dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
    - Il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;

- La promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
- La tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 4 Autonomia del Comune

1. Il Comune cura gli interessi della Comunità ed ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. È titolare di funzioni e poteri propri, secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e del presente Statuto. Esercita, altresì, in conformità delle leggi statali e regionali, le funzioni attribuitegli dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 5 Fini del Comune

Il Comune:

1. favorisce, promuove, realizza e sostiene forme associative nel rispetto dei principi di cui all'art. 118 della Costituzione;
2. favorisce la partecipazione ed attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi alla realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi;
3. garantisce la pubblicità degli atti dell'Amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini;
4. garantisce l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni;
5. favorisce il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
6. si ispira, nella propria azione, a quanto indicato nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948, secondo cui "il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana";
7. si impegna a realizzare la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini e la parità giuridica e sociale dei medesimi indipendentemente da ogni differenza di età, sesso, condizione, nazionalità, razza, religione o cultura;
8. si impegna a rafforzare gli ideali di pace, solidarietà, integrazione sociale e rispetto delle persone, dei gruppi sociali e dei popoli;
9. opera per l'attuazione di un efficace servizio di sicurezza e di assistenza sociale, promuovendo anche la collaborazione delle organizzazioni di volontariato;
10. promuove l'integrazione nella società e l'inserimento attivo nel lavoro dei soggetti diversamente abili, la difesa dei loro diritti, ivi compreso l'abbattimento di ogni barriera, anche architettonica, al fine di assicurare ad essi uguali opportunità;
11. riconosce il valore dell'anziano, favorendo un ruolo attivo della sua presenza nella società e l'assistenza ai non autosufficienti;
12. promuove azioni positive per favorire le pari opportunità e la possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, anche attraverso la promozione di tempi e modalità dell'organizzazione di vita adeguati alla pluralità di esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori;
13. in coerenza con i principi contenuti nella Carta Internazionale dei diritti dei bambini, favorisce e sostiene l'effettività del diritto allo studio, alla formazione e alla cultura, anche tramite la promozione di iniziative per il pieno inserimento scolastico e sociale dei cittadini provenienti da altri paesi europei ed extraeuropei, promuovendo l'associazionismo giovanile e riconoscendo la funzione sociale, educativa e formativa delle attività culturali e sportive;

14. adotta e favorisce misure necessarie a tutelare ed a sviluppare le risorse ambientali e territoriali, nell' interesse della collettività ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita, predisponendo ed attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico, delle acque e di ogni altra natura;

15. garantisce, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, approntando idonei strumenti atti a tutelare la salubrità e la sicurezza dell'ambiente;

16. tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico, archeologico, ambientale e paesaggistico del territorio comunale, garantendone la fruizione da parte della collettività;

17. Il Comune, in particolare in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali, ribadisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli;

18. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia.

Art. 6 Funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale e regionale.

2. In particolare, il Comune esercita le sue funzioni nei seguenti settori:

   - Tutela della salute. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il diritto alla salute. A tal proposito, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla prevenzione, al benessere psicofisico dei cittadini, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

   - Assistenza sociale. Il Comune interviene, nell'ambito delle sue competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al fine di realizzare un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento alle categorie più fragili.

   - Diritto all'ambiente e sua tutela. Il Comune concorre a garantire il diritto all'ambiente quale diritto soggettivo e personale del cittadino a vivere in un ambiente sano e non inquinato.

   - Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico. Il Comune adotta, nell'ambito delle sue competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, le misure necessarie a conservare e difendere il patrimonio naturale e le sue peculiarità, attuando piani per la difesa del suolo, del sottosuolo e delle acque, e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

   - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, costume e tradizioni locali. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti. Il Comune promuove, inoltre, iniziative mirate alla socializzazione.

   - Assetto ed utilizzazione del territorio. Coerentemente con la salvaguardia del patrimonio ambientale, naturalistico, storico e artistico il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali ed agricoli. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze fissate dagli strumenti di pianificazione urbanistica. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residenziale e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare in caso di pubbliche calamità, dotandosi di un "Piano di protezione civile" e favorendo tra i cittadini l'informazione e l'educazione per un corretto vivere civile. Il Comune esercita il controllo e la vigilanza urbanistico-edilizia, sanzionando le eventuali violazioni, con gli strumenti previsti dalla legge.

- Sviluppo economico. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo delle attività commerciali. dell'agricoltura e dell'artigianato.

3. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comune:

   - Assume la politica di programmazione coordinata con la Regione, la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
   - Adotta principi di professionalità e di responsabilità, utilizzando criteri di economicità, legittimità, trasparenza ed efficacia.

Art. 7 Funzioni del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce le attività relative alle funzioni elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolate.

2. Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al Sindaco quale ufficiale del Governo.

Art. 8 Partecipazione, decentramento e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia, assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi di eguaglianza, stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione, e di partecipazione popolare, sanciti dall' articolo 8 del D.Lgs.. n. 267/2000.

2. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne.

3. Il Comune, per favorire un efficace esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 9 Servizi pubblici

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede, nel rispetto della normativa in materia, alla gestione dei servizi pubblici, in base alle previsioni contenute nel Testo Unico degli Enti Locali.

TITOLO II - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 10 Partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini.

2. A tal fine:

   - valorizza le libere forme associative;
   - promuove organismi di partecipazione;
   - assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all' informazione e all'accesso ai provvedimenti amministrativi;
   - garantisce la partecipazione degli interessati, nei procedimenti relativi all'adozione di atti, che incidano su situazioni giuridiche soggettive.

Art. 11 Valorizzazione delle libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, di volontariato e di cooperazione, che hanno sede nel territorio comunale o che nello stesso svolgono le proprie attività per lo sviluppo sociale e culturale, per fini assistenziali o di servizio alla persona e per finalità sportive o ricreative.

Art. 12 Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione dei cittadini.

2. A tal fine, il Comune convoca assemblee popolari - generali o limitate a specifiche categorie di cittadini - per discutere temi di particolare rilevanza, o istituendo organismi permanenti per materie ed attività specifiche.

3. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione, da parte del Consiglio Comunale, di apposite deliberazioni, che ne stabiliscano composizione, compiti e durata.

Art. 13 L'iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini, singoli ed associati, aventi diritto di voto, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte in relazione alle materie di competenza del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e sottoscritte dai presentatori.

Art. 14 Referendum consultivo

1. È ammesso il referendum consultivo, in relazione a questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività e sulle quali gli organi istituzionali del Comune hanno competenza deliberativa.

2. Si fa luogo a referendum:

   - nel caso sia richiesto da un terzo dei Consiglieri assegnati computando a tal fine anche il Sindaco e deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune computando a tal fine anche il Sindaco;

   - qualora sia richiesto dal 25% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di richiesta referendaria.

3. La richiesta di referendum, sia deliberata dal Consiglio che avanzata dal corpo elettorale, deve essere sottoposta, a cura della Segreteria Comunale, alla valutazione di tre esperti, nominati dalla Giunta, sentita la Conferenza dei Capi-gruppo, affinché esprima parere in merito all'ammissibilità del referendum medesimo.

4. Acquisito il parere favorevole sull'ammissibilità e dopo il positivo controllo delle sottoscrizioni, in caso di referendum avanzato dal corpo elettorale, la Giunta indice la consultazione referendaria.

5. Non possono costituire oggetto di referendum le questioni, relative a:

   a. elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza ed in generale, deliberazioni od atti amministrativi o situazioni concernenti persone;

   b. personale del Comune;

   c. regolamenti ed atti generali dell'Ente;

   d. bilanci, finanza, tributi e contabilità;

   e. materie sulle quali gli organi istituzionali del Comune devono esprimersi entro termini stabiliti per legge, ove tali termini non consentissero lo svolgimento del referendum;

   f. provvedimenti ed atti deliberativi già assunti dall'Amministrazione Comunale;

   g. pareri richiesti da disposizioni di legge.

   h. materie, nelle quali il Comune condivide la competenza con altri enti.

6. Il quesito, sottoposto a referendum, è dichiarato accolto nel caso in cui sussistano entrambi i seguenti requisiti:

   a. partecipazione alla consultazione referendaria della maggioranza assoluta degli elettori del Comune;

   b. la risposta affermativa deve aver ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi (con la sola esclusione delle schede bianche e nulle)

7. Il Consiglio Comunale, entro 90 giorni dal referendum, esamina l'esito della consultazione referendaria ed adotta le proprie discrezionali e motivate deliberazioni.

8. All'onere finanziario per le spese conseguenti alla richiesta di referendum, l'Amministrazione Comunale dovrà far fronte con propri mezzi di bilancio. In relazione a ciò, non potrà svolgersi più di un referendum per ogni anno solare e non dovrà aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali o referendarie.

9. La Giunta Comunale, in sede di indizione della consultazione referendaria, disciplina tutte le necessarie modalità di richiesta, preparazione ed effettuazione del referendum medesimo.

Art. 15 Informazione e diritti dei cittadini. Trasparenza

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite da specifico regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.

2. Il Comune garantisce, inoltre, ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardino, con esattezza, inequivocità e completezza.

3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento, ai provvedimenti amministrativi ed eventualmente ad averne copia, eccezion fatta per i documenti riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese.

4. Il regolamento disciplina l'accesso da parte degli enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

5. Il Comune assicura piena trasparenza ai propri atti, anche organizzativi, in conformità ai principi ed alle prescrizioni introdotte dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii ("*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*").

Art. 16 Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive, il Comune dà notizia dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti, nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

2. L'avvio del procedimento amministrativo viene, altresì, Comunicato ad altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento medesimo.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, né ai procedimenti tributari.

4. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva, inoltre, la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.

5. Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.

TITOLO III - FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE INTERSOGGETIVA

Art. 17 Principi Generali

1. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi, informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione, in aderenza alle disposizioni di legge.

Art. 18 Il Consorzio

1. Il Consorzio è istituito per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 del TUEL, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti;

2. La costituzione del Consorzio avviene mediante l'approvazione di una convenzione, da parte del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti computando a tal fine anche il Sindaco. La convenzione, oltre a prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali, deve contenere gli elementi e gli obblighi, previsti dall' articolo 31 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.

Art. 19 Accordi di programma

1. Il Comune, nella prospettiva di un'oggettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'Amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo, come previsto dall' articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

2. A tal fine, il Comune si attiva, attraverso gli strumenti previsti dalla legge, per la realizzazione integrata di opere, di interventi o di programmi di intervento, nei quali vi sia la competenza primaria o prevalente dell'Ente.

Art. 20 Unione di Comuni

1. Il Comune, in osservanza dell' articolo 32 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm. ii.. ed al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di propria competenza, può promuovere, con altri Comuni, di norma contermini, un'Unione di Comuni.

2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli Comunali dei singoli Comuni partecipanti, con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

3. Lo Statuto dell'Unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo Statuto dell'Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione

Art. 21 Convenzioni

1. Il Comune, per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni, stipula convenzioni con altri Comuni o con la Provincia, ai sensi dell' articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 22 I principi di collaborazione

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale, che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali, al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria Comunità.

2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune, in collaborazione con la Provincia, può, qualora lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della Provincia medesima, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere, il Comune, d' intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali previste dalla legge.

TITOLO IV - GLI ORGANI

Art. 23 Gli organi del Comune

1. Gli organi del Comune, in conformità alla legge, sono: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art. 24 Il Consiglio Comunale. Poteri e funzioni. Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, esercita la potestà ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge, che ne regola la durata e la composizione.

2. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera collettività ed è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
3. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
4. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
5. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco che provvede anche alla sua convocazione.
6. In caso di assenza del Sindaco il Consiglio è presieduto e/o convocato dal Vicesindaco.
7. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In tale seduta è data Comunicazione dei componenti della Giunta tra cui il Vicesindaco.
8. Entro il termine di 60 giorni dalla proclamazione, il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 25 Consiglio Comunale. Competenze

1. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente agli atti fondamentali previsti dall'art. 42 del TUEL ss.mm.ii. tra i quali:
   a. statuti dell'Ente e delle aziende speciali, regolamenti, ad eccezione dell'ipotesi dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
   b. programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
   c. convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
   d. istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
   e. organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
   f. istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
   g. indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
   h. contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
   i. spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
   j. acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
   k. definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
   l. approvazione della mozione di sfiducia come stabilito dal T.U.E.L.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 26 Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera Comunità locale, senza vincolo di mandato, e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere sono stabiliti dalla legge.

3. Il Consigliere Comunale decade quando manchi nell'anno solare, senza presentare cause giustificative, a tre sedute anche non consecutive del Consiglio, previo avvio di procedimento di verifica. Le cause giustificative devono consentire di rilevare la fondatezza, la serietà e la rilevanza del motivo dell'assenza La disciplina della decadenza è demandata al regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

4. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

5. Ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti ad esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili per l'espletamento del mandato.

6. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento **del Consiglio Comunale;**

7. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 27 Consigliere Anziano

1. È Consigliere anziano il Consigliere, che ha ottenuto più voti nella consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale ed a parità di voti, il più anziano di età.

Art. 28 Gruppi consiliari

1. Il regolamento del Consiglio disciplina la costituzione dei gruppi consiliari e le modalità di convocazione dei capigruppo, nonché l'istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 29 Commissioni consiliari

1. In seno al Consiglio Comunale, possono essere istituite commissioni permanenti, con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del regolamento.

2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.

3. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare la rappresentanza di ciascun gruppo.

4. Il regolamento può altresì prevedere l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.

Art. 30 I Consiglieri delegati

1. Il Sindaco può nominare, in aggiunta e non in alternativa ai componenti della Giunta, "Consiglieri delegati".

2. I Consiglieri delegati:

   - esercitano funzioni di studio, consulenza e collaborazione su determinate materie e servizi comunali, non svolgendo compiti di amministrazione attiva né decisionali;
   - devono riferire, in merito all'attività svolta, al Sindaco ed alla Giunta Comunale per l'adozione degli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza;
   - non esercitano nei confronti dei funzionari amministrativi alcun potere ulteriore rispetto a quello dei Consiglieri comunali in quanto tali;
   - non possono assumere atti a rilevanza esterna ovvero di amministrazione attiva, che restano di competenza del Sindaco e della Giunta e, comunque, non possono adottare atti di gestione spettanti al personale;
   - hanno diritto di accesso agli atti e alle informazioni al pari degli altri Consiglieri comunali;
   - non sono componenti della Giunta e non rivestono la carica formale di Assessore;

- possono assistere alle sedute di Giunta, previa autorizzazione del Sindaco, al sol fine di illustrare gli esiti della loro attività, senza diritto di voto;
- non ricevono per l'attività svolta alcun compenso aggiuntivo.

3. La nomina dei Consiglieri delegati è Comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 31 Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di gestione strategica e di attuazione degli indirizzi generali di governo.
2. Realizza il programma approvato dal Consiglio, enucleando gli obiettivi da perseguire nella gestione amministrativa, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 32 Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e presiede, e dagli Assessori nel limite massimo fissato dalla legge.
2. Ai sensi dell'articolo 46, comma 2°, del D.Lgs.. n. 267/2000, il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco. Nella prima seduta utile viene data Comunicazione della composizione della Giunta al Consiglio Comunale, parimenti per le eventuali modificazioni.
3. Il Sindaco, ai sensi dell' articolo 47, comma 4°, del D.Lgs.. n. 267/2000, può nominare fino ad un massimo di due Assessori tra i cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale.
4. Ai sensi dell'art. 64, comma 4°, del D.Lgs. n.267/2000, non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
5. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla vigilanza dei relativi Comuni.
6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, provvedendo alla sostituzione e dandone motivata comunicazione al Consiglio. Nel caso di dimissioni di un Assessore il Sindaco provvede alla sua sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio.
7. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco determinano lo scioglimento del Consiglio Comunale.
8. Restano confermate le altre incompatibilità stabilite dalla legge.

Art. 33 Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale; essa è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Gli Assessori possono essere preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei, su delega del Sindaco.
3. All'inizio del mandato il Sindaco procederà a conferire ad uno degli Assessori le funzioni vicarie di Vicesindaco.

Art. 34 Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta:
   - compie gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti;

- collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
- adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- sulla base del previsto e favorevole parere di ammissibilità e dopo il positivo controllo delle sottoscrizioni, in caso di referendum avanzato dal corpo elettorale, indice la consultazione referendaria.

Art. 35 Il Sindaco. Funzioni

1. Il Sindaco è il presidente della Giunta, capo del governo locale, rappresentante del Comune, Ufficiale del Governo nel Comune;
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito dal Vicesindaco, designato dal Sindaco fra gli Assessori;
3. Il Sindaco, esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge;
4. Esercita le funzioni direttamente attribuitegli dalla legge, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto;
5. Per l'esercizio delle funzioni, di cui ai precedenti commi, il Sindaco si avvale degli Uffici Comunali;
6. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta d' insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana;
7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune, da portare a tracolla.

Art. 36 Il Sindaco. Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale:
   - rappresenta legalmente l'Ente;
   - ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
   - convoca e presiede il Consiglio Comunale;
   - convoca e presiede la Giunta Comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
   - assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
   - sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici Comunali in ordine all'attività di indirizzo e di controllo dei risultati;
   - sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
   - cura l'osservanza dei regolamenti;
   - promuove e conclude gli accordi di programma, di cui all' articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000;
   - sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
   - nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali;
   - in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili e urgenti;
   - in caso di emergenza, che interessi il territorio di più Comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie, fino a quando non intervengano le competenti Autorità;
   - coordina e riorganizza, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d' intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni

interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

- esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli, quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- Il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo svolge le funzioni attribuitegli dall' articolo 54 del D.Lgs. n. 267/2000, adottando i relativi provvedimenti.

Art. 37 Regolamento del Consiglio Comunale. Astensioni

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio sono contenute in uno specifico regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati computando a tal fine anche il Sindaco;
2. La medesima maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento;
3. I componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;
4. Il divieto, di cui al comma 3, comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari;
5. Al Sindaco nonché agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune. I componenti la Giunta comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

TITOLO V - GLI ORGANI BUROCRATICI

Art. 38 Principi e criteri direttivi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità;
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, del presidente della provincia, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni;
3. Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti che devono essere realizzati e agli obiettivi, che devono essere conseguiti in base ai programmi degli organi istituzionali;
4. L'organizzazione strutturale deve essere:
    a. aperta, per consentire apporti specialistici esterni;
    b. integrata, per evitare, secondo la logica unitaria del programma di attività, la frattura fra i vari settori operativi.

Art. 39 Organizzazione degli uffici e del personale

1. Spetta ai dipendenti a cui sono attribuite le funzioni dirigenziali la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettati dal presente Statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti;

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, quelli previsti dall'art. 107, comma 3 del T.U.E.L. ss.mm.ii.;

3. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione;

4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro, stipulati in base alla vigente normativa.

Art. 40 Il Segretario Comunale

1. Le attribuzioni, le responsabilità e lo stato giuridico del Segretario Comunale sono stabilite dalla legge, cui compete inoltre determinare le sanzioni disciplinari, il trattamento economico, la nomina, la cessazione e la revoca;

2. Il ruolo e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dall'art. 97 del TUEL. ss.mm.ii.;

3. Il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 41 I pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione;

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze;

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi;

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Art. 42 Incarichi ex art. 110 D.Lgs.. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

1. In applicazione dell' articolo 110, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., si prevede la possibilità di procedere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. L' incarico a contratto è conferito previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico medesimo;

2. In applicazione dell' articolo 110, comma 2°, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., si prevede la possibilità, come disciplinata nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di stipulare, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all' interno dell'ente contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. Il regolamento deve stabilire i limiti, i criteri e le modalità, con cui possono essere stipulati gli indicati contratti;

TITOLO VI - FINANZA E CONTROLLI

Art. 43 Autonomia finanziaria

1. L'autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di legge;

2. Gli amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Comunale;

3. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.

Art. 44 Demanio, patrimonio ed attività contrattuale

1. Il Comune ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio, in conformità alla legge;

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia;

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dalla legge;

4. L'attività contrattuale del Comune, volta ad acquisire prestazioni di lavori, opere, forniture e servizi, si svolge nel rispetto delle disposizioni e dei principi del Codice dei contratti pubblici.

Art. 45 Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla Legge;

2. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale, sono emanate le norme relative alla contabilità generale del Comune.

Art. 46 Servizio di tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria, che provvede:
    a. alla riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori, in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
    b. al pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti dello stanziamento di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.

2. I rapporti tra il Comune ed il Tesoriere sono regolati dal regolamento di contabilità, oltre che dalla specifica convenzione.

Art. 47 Controlli

1. Il Comune assicura il rispetto della vigente disciplina in materia di controlli interni, così come prevista dall' articolo 3 del decreto legge n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012 ss.mm.ii.;

2. Il Comune assicura il rispetto della normativa in tema di "anticorruzione", di cui alla legge n. 190/2012 ss.mm.ii. ("*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"), attraverso uno specifico Piano triennale di prevenzione.

Art. 48 Il Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti svolge le funzioni previste dall'art. 239 del TUEL;

2. Il Revisore dei Conti risponde della veridicità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo ufficio;

3. Può essere invitato a riferire dal Consiglio Comunale e dalle Commissioni consiliari permanenti. Può essere invitato alle sedute della Giunta, senza diritto di voto.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 Approvazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati computando a tal fine anche il Sindaco. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati computando a tal fine anche il Sindaco;

2. Le medesime disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie;

3. Lo Statuto, dopo l’intervenuta approvazione consiliare, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti;

4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.